

	Repertorio n. 35814 Raccolta n. 13052	
	Verbale di assemblea	Reg.to: Cagliari 2 il 06/08/2020
	REPUBBLICA ITALIANA	n. 13155 Serie 1T Pagati € 200,00 Modello Unico
	L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto in Monserrato,	
	nel mio studio in Via San Gavino Monreale, 64, alle ore diciannove e	
	venti.	
	4 agosto 2020, ore 19,20.	
	Dinanzi a me dottor Paolo Emilio Pasolini Notaio in Monserrato iscritto	
	nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,	
	è comparso il signor:	
	- Davide Savona, nato a Cagliari il 21 luglio 1972, residente a Quartu	
	Sant'Elena, in Via Austria n. 4, codice fiscale SVN DVD 72L21 B354M.	
	Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io No-	
	taio sono certo,	
	nel premettere:	
	a) di essere attualmente il Presidente della associazione:	
	- Associazione Croce d'Oro Quartu, con sede legale in Quartu	
	Sant'Elena, Via Traversa Sa Tanca civico 16, codice fiscale	
	92066070928; iscritta al registro regionale del volontariato al n. 582;	
	b) di voler depositare il documento di cui in appresso costituente lo	
	statuto della predetta associazione;	
	c) in particolare, precisa che il giorno 1 settembre 2019 si riunì in	
	Quartu Sant'Elena, l'assemblea dei soci dell'associazione Croce d'Oro	
	di Quartu predetta, come da verbale registrato nel libro delle assem-	
	blee dei soci alle pagine 3 e seguenti, per deliberare, tra le altre cose,	

	l'adozione del nuovo testo di statuto, adeguato al Codice del Terzo	
	Settore (D. Lgs. 117/2017), al fine della iscrizione della Associazione	
	al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ed al fine della ri-	
	chiesta di concessione della personalità giuridica.	
	Tutto ciò premesso, il comparente, nella sua qualità, mi presenta e	
	consegna un documento contenente, come dichiara, lo statuto della	
	detta associazione, approvato con la citata delibera della assemblea	
	del giorno 1 settembre 2019, affinché io Notaio lo conservi fra i miei at-	
	ti.	
	Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ritiro detto statuto, che consi-	
	ste di dieci fogli formato A4 e lo allego al presente atto, sotto la lettera	
	"A", sottoscritto come per legge.	
	Inoltre, il comparente dichiara che con delibera dell'assemblea del 23	
	febbraio 2019 vennero adottate le seguenti nomine di organi e cariche	
	della associazione:	
	<u>il consiglio direttivo:</u>	
	- Sig. Davide Savona, nato a Cagliari il 21/07/1972, residente in Quar-	
	tu Sant'Elena via Austria n. 4 cittadino italiano, codice fiscale	
	SVNDVD72L21B354M, ricopre il ruolo di PRESIDENTE;	
	- Sig. Andrea Careddu, nato a Cagliari (CA) il 22/02/1971, residente a	
	Selargius in via I Maggio n. 33 codice fiscale CRDNDR71B22354J,	
	che ricopre il ruolo di CONSIGLIERE con mansioni di Tesoriere;	
	- Sig. Davide Lai, nato a Cagliari (CA) il 31/12/1995, residente a Quar-	
	tu S.E. in via Sant' Antonio n. 77 codice fiscale LAIDVD95T31B354A;	
	che ricopre il ruolo di CONSIGLIERE.	

	- <u>Organo di Controllo:</u>	
	- Sig. ra dr.ssa Barbara Melis nata a Cagliari il 29/03/1972, residente	
	in Quartu Sant'Elena via Turati n. 97, Codice fiscale	
	MLSBBR72C69B354C; ricopre il ruolo di REVISORE UNICO.	
	La parte autorizza me notaio a rilasciare copia autentica del presente	
	atto e dell'allegato a chiunque ne faccia richiesta.	
	Spese e tasse sono a carico della associazione sopra citata.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato per averne avuto	
	preventiva e piena conoscenza.	
	Il comparente, ricevuta l'informativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.	
	196, ha dichiarato di prestare il proprio consenso al trattamento dei da-	
	ti contenuti in quest'atto.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in Monserrato,	
	ove sopra, che viene firmato alle ore diciannove e trenta in fine, dal	
	comparente e da me notaio, previa lettura da me datane al comparen-	
	te, il quale, su mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà.	
	Consta l'atto di un foglio, parte dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	sotto la mia direzione e parte completato a mano da me notaio sulle	
	prime tre facciate intere e parte della quarta fin qui.	
	Savona Davide	
	Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio	



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
CROCE D'ORO QUARTU

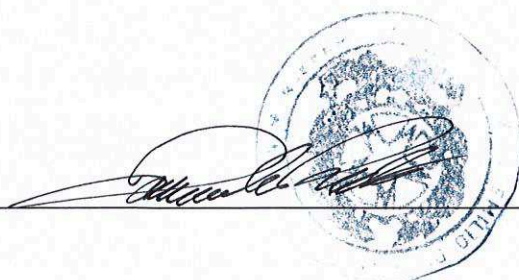
Statuto dell'Organizzazione



Luca Di Stefano

Statuto dell'Organizzazio ne

*Statuto conforme alle modifiche ed integrazioni deliberate dall'Assemblea Straordinaria
degli Associati soci del 01/09/2019*



Luigi Scile

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

CROCE D'ORO QUARTU

Statuto dell'Organizzazione

Organizzazione di Volontariato Croce d'Oro Quartu Sant'Elena - OdV
Via Traversa Sa Tanca, 16 • 09045 Quartu Sant'Elena
Tel. • Fax 070.891.866
www.crocedoroquartu.it
crocedoro.quartu@virgilio.it crocedoro.quartu@perc.it

Denominazione – Durata – Sede – Oggetto

Articolo 1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "CROCE D'ORO QUARTU ODV".

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato, ai sensi dell'art. 32 e s.s. del D. Lgs. n°117/2017 e successive modifiche.

Il logo identificativo dell'associazione si compone di n.3 (tre) cerchi concentrici delimitati da bordo dorato, all'interno dei quali vi sono i seguenti riferimenti:

- Il cerchio esterno ha sfondo bianco con dicitura di colore blu, superiore "CROCE D'ORO", e inferiore la dicitura "QUARTU SANT'ELENA";
- Il cerchio intermedio ha sfondo blu con all'interno n.10 (dieci) stelle dorate per tutto il perimetro;
- Il cerchio centrale ha sfondo blu con all'interno disegnata una croce dorata, le cui punte si estendono fino al bordo perimetrale;

OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai Terzi. Come previsto dal D. Lgs, 117/2017 (Codice del Terzo Settore) acquisisce la denominazione "CROCE D'ORO QUARTU SANT'ELENA Organizzazione di Volontariato" oppure, in breve "OdV CROCE D'ORO QUARTU". L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nelle corrispondenze e nelle comunicazioni ai terzi.

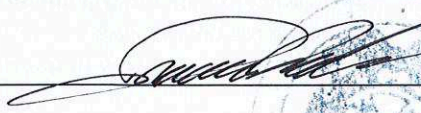
Articolo 2

-L'Organizzazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'Organizzazione ha sede Legale e Operativa in Quartu Sant'Elena; attualmente corrente in via Traversa Sa Tanca n.16 e potrà istituire ulteriori uffici e/o sedi operative e/o secondarie nel territorio della Regione Sardegna. La sede operativa può essere diversa dalla sede legale.

- Eventuali trasferimenti della sede e istituzioni di ulteriori uffici e/o sedi operative non comportano modifica di statuto e possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.



Articolo 4

L'Organizzazione assume la forma giuridica riconosciuta, è senza finalità di lucro, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità religione, ideologia politica e si ispira finalità civiche; solidaristiche e di utilità sociale.

Essa si propone come organizzazione di volontariato ai fini di svolgere l'attività di cui all'art. 5 che seguirà, prevalentemente a favore di terzi e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei Volontari associati. L'attività dei Volontari associati deve essere sempre resa a titolo gratuito per cui essa non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. E' previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso spese di tipo forfettario potrà avvenire ai sensi di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e comunque previa delibera del Consiglio Direttivo che indichi le tipologie di spesa per le quali sia ammesso il rimborso forfettario.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017.

Può peraltro assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, da parte di non soci come disciplinato dalle leggi nazionali; dal CCNL di settore e dal contratto di lavoro individuale, secondo il disposto dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore e, inoltre, tenendo conto del divieto di impiegare un numero di lavoratori eccedenti il 50% dei Volontari.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Riafferma, oltre all'assenza della finalità di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal Presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n°117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 5

L'Organizzazione opera nell'ambito del volontariato nella sua più nobile ed universale accezione, coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizio sociali; interventi e prestazioni socio-sanitarie; educazione, informazione e formazione; protezione civile; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali. In particolare svolge le seguenti attività:

- 1) il servizio di primo soccorso e trasporto degli infermi e degli inabili anche in collaborazione con le strutture ospedaliere e anche tramite la Convenzione col Servizio 118 AREUS;
- 2) l'assistenza degli ospedalizzati;
- 3) l'assistenza a domicilio degli anziani e dei disabili, sia permanenti che temporanei;
- 4) l'assistenza all'infanzia abbandonata;
- 5) la ricerca dei dispersi;
- 6) il soccorso in grotta e in montagna;

- 7) il soccorso in mare e nelle acque interne;
- 8) la difesa dell'ambiente;
- 9) Protezione Civile in generale con iniziative di formazione e informazione alla popolazione;
- 10) Promuove iniziative di raccolta fondi finalizzate al proprio sostegno finanziario;
- 11) Promuove iniziative di raccolta beni di prima necessità a sostegno di terzi;
- 12) Collabora con le altre associazioni di settore;
- 13) La promozione dello sviluppo di una cultura sociale basata sull'amore, la conoscenza ed il rispetto del prossimo e dell'ambiente.;

Potrà svolgere ogni opportuna attività:

- per la predisposizione ed il sostegno a programmi di ricerca autonomamente elaborati o anche attraverso la partecipazione ad analoghe iniziative scaturite dall'operare di istituzioni, Enti Pubblici o Privati e Associazioni aventi finalità affini e/o complementari;
- per manifestazioni, dibattiti, tavole rotonde, premi, riconoscimenti, pubblicazioni, documentari, radio-visivi, missioni di studio e di specializzazione in Italia e all'Estero, collaborazioni tecniche, culturali con strutture operanti nel settore sia in Italia che all'Estero o aderire alle stesse.
- per l'istituzione di corsi di apprendistato, di preparazione e/o di preparazione professionale per l'inserimento o miglior qualificazione del mondo del volontariato anche secondo gli intendimenti degli sviluppi programmatici della Regione Sardegna nel contesto della Comunità Europea.
- per l'attivazione dei vari settori nei tempi e nei modi più opportuni, compatibilmente alle forze volontarie e dai mezzi a disposizione.
- per la messa a disposizione della propria opera, anche nell'ambito della prevenzione di calamità naturali, incendi o per interventi nelle stesse, sotto il coordinamento degli organi degli apparati pubblici.

Potrà aderire, infatti, ad altre iniziative pubbliche e/o private nell'ambito di attività affini, complementari, sussidiarie agli scopi sociali.

Potrà porre in essere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, operazioni finanziarie attive e/o passive, economiche, negoziali, e quant'altro connesso e/o strumentale, integrativo o ausiliario, preordinato e/o consequenziale, sia in Italia che all'Estero, nel rispetto delle norme e direttive presenti e future.

L'Organizzazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Organizzazione è tenuta a salvaguardare al massimo la democraticità delle sue strutture, ed a garantire l'elettività ed il controllo da parte dell'Assemblea degli Associati Ordinari, delle cariche associative.

Opera nel rispetto delle leggi locali, regionali, nazionali ed internazionali con particolare riguardo alla legge 13/9/1993 n. 39 e successive modifiche e verrà depositato presso il Registro Generale del Volontariato nei settori di competenza, come previsto all'art. 5 della legge regionale richiamata.

L'attività operativa viene attuata con Sezione Soccorso; Sezione Protezione Civile e Sezione Assistenza Sociale. Gli Associati possono far parte anche di più sezioni operative.

Gli Associati



Handwritten signature: Laura S. Ch.

Articolo 6

Possono far parte dell'Organizzazione tutti coloro che ne facciano richiesta scritta, di età minima 18 anni ed abbiano spiccato interesse agli scopi dell'Organizzazione desunta da una inappellabile ma non discriminatoria valutazione del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati aventi diritto di voto possono candidarsi alle cariche sociali, purchè iscritti dal almeno 5 (cinque) mesi. Gli amministratori sono scelti fra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. I titolari di cariche sociali non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

L'Organizzazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nei propri siti informatici, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti.

Articolo 7

Chi fa richiesta d'iscrizione, se accettata s'intende abbia inteso vincolarsi a tutte le norme del presente Statuto e se previsto del Regolamento Interno generale e delle Sezioni operative.

Articolo 8

La domanda dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accoglimento o il rigetto. Il rigetto motivato col riferimento alle norme di legge e/o dello statuto deve essere comunicato all'interessato entro 30 (trenta) giorni. Qualora il Consiglio Direttivo non si sia pronunciato entro trenta giorni, s'intende che la domanda sia stata tacitamente accettata.

Articolo 9

Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Ad essi è affidato lo svolgimento dei compiti inerenti agli scopi sociali, nei limiti e nell'ampiezza delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto solo gli Associati Ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

La qualità di Associato Ordinario viene a perdersi allo scadere di 1 (uno) trimestre d'inattività nei servizi dell'Associazione.

d) Sono Associati Sostenitori, nell'ambito delle esigenze operative, sono tangibilmente e generosamente intervenuti con significativi aiuti economici, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. In questo caso è equiparato all'Associato Onorario e, su invito del Consiglio Direttivo, può partecipare alle assemblee ed intervenire nelle questioni all'ordine del giorno, senza diritto di voto;

e) Sono Associati Onorari, come tali chiamati a far parte dell'Organizzazione per deliberazione del Consiglio Direttivo, previa domanda scritta degli interessati, le

persone fisiche o giuridiche che abbiano attivamente partecipato alle iniziative dell'Organizzazione o abbiano prestato in favore di questa la loro opera o si siano comunque resi benemeriti della stessa, o che per il loro rango, o per il loro ruolo, per la loro cultura, e per la loro sensibilità, abbiano acquisito particolari benemeritenze.

Gli stessi, per loro spontanea scelta, possono contribuire alle sorti economiche dell'Organizzazione.

Su invito del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle Assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 10

Ciascun Associato dispone di un solo voto e può essere portatore di una sola delega. La delega non può essere data, a chi riveste cariche direttive.

Articolo 11

Gli Associati Ordinari hanno il dovere di partecipare operativamente all'Attività dell'Organizzazione nel rispetto di una ragionevole alternanza fra loro, e compatibilmente con i propri impegni salvo legittimo impedimento, da valutarsi dal Consiglio Direttivo. E' previsto previa richiesta scritta e presentata al Consiglio Direttivo un periodo di Aspettativa che non potrà superare i 90 (novanta) giorni, la stessa non può essere rinnovata, in tale periodo l'Associato perde il diritto di voto alle assemblee. L'aspettativa viene concessa su delibera del Consiglio Direttivo una volta valutata la domanda, entro 30 (trenta) giorni da presentazione.

Articolo 12

La qualifica di Associato si perde:

- a) per morte, persona fisica;
- b) per scioglimento deliberato conformemente alle loro norme statutarie (persona giuridica o associazioni ed enti anche non riconosciuti);
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

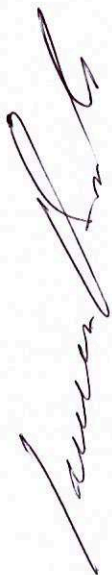
Articolo 13

L'Associato che intende recedere deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Trascorso un mese dalla domanda, il recesso nel silenzio s'intende accettato.

Il recesso decorre sempre dalla data espressa dall'Associato recedente.

Il recesso non esime l'Associato uscente dalle eventuali obbligazioni in precedenza previste secondo delibera adottata anteriormente dall'Assemblea



Articolo 14

L'Associato può essere passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. Richiamo scritto
2. Sospensione per 15 (quindici) giorni
3. Sospensione per 30 (trenta) giorni
4. Sospensione per 45 (quarantacinque) giorni
5. La sospensione per un periodo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni equivale alla esclusione dall'Organizzazione.

L'esclusione può essere pronunciata:

- a) nei confronti dell'Associato che osservi un grave comportamento contrario allo spirito informatore dell'Organizzazione e/o alla sua attività e/o ai suoi associati, alle norme dello statuto o lesivi del buon nome della Croce d'Oro Quartu S.E., o vengano meno i motivi della sua nomina o inserimento;
- b) nei confronti dell'Associato Ordinario il quale, nell'ambito degli ultimi 90 (novanta) giorni, abbia dimostrato disinteresse e negligenza con riferimento alle azioni ed alle iniziative dell'Organizzazione.

Articolo 15

L'Associato nei confronti del quale è stato preso uno dei provvedimenti disciplinare di cui all'articolo 14, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata per raccomandata da Consiglio Direttivo, può chiedere un'audizione presso il Consiglio Direttivo per esporre le proprie giustificazioni. Può fare appello ad altro organo collegiale, purché eletto a tal fine dall'Assemblea.

In entrambi i casi, il Socio dichiarato escluso potrà ricorrere alla Assemblea entro 30 gg dalla comunicazione del provvedimento, mediante richiesta scritta inviata al Presidente dell'Organizzazione. L'Associato sospeso perde in ogni caso il diritto di voto per il periodo temporale della sospensione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario

Convenzioni

Articolo 16

Le convenzioni tra Organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina, altresì, le modalità di attuazione.

Le convenzioni verranno stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, in qualità di suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione ed è liberamente consultabile dai Soci

Libri sociali

Articolo 17

L'Organizzazione avrà i seguenti libri:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente e motivata, come sancito dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs n°117/2017)

Patrimonio Sociale

Articolo 18

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) da elargizioni, donazioni, lasciti, o altre liberalità, beni mobili ed immobili, da chiunque devoluti nonché da entrate di qualsiasi natura.

Il Consiglio Direttivo potrà accettare o meno le elargizioni e quant'altro a suo insindacabile giudizio.

- b) da eventuali contributi richiesti agli Associati, deliberati dall'Assemblea;
- c) da eventuali fondi di riserva.

Per il conseguimento delle finalità che l'Organizzazione persegue potrà questa richiedere ed avvalersi di contributi finanziari ed interventi sotto qualsiasi forma erogati, da istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, enti economici, persone fisiche o giuridiche, operanti o meno nell'ambito dell'oggetto sociale, e ciò anche come rimborso spese, abbattimento costi, o messa a disposizione sotto qualsiasi forma di beni anche organizzati o strumentali che direttamente o indirettamente possono costituire un mezzo per la realizzazione di qualsiasi iniziativa, nonché dalle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Esercizio Finanziario – Bilanci

Articolo 19

Ogni esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 20



Handwritten signature

Il Bilancio consuntivo, compilato a cura del Tesoriere, con parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo e corredato dalla relazione del Revisore dei Conti se eletto, deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro i 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e quant'altro previsto dall'art. 4 della Legge Regionale n. 39 già citata.

L'Organizzazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Organizzazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Organi Sociali

Articolo 21

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale degli Associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Revisori dei Conti;

L'Assemblea

Articolo 22

L'Assemblea generale rappresenta e vincola l'universalità degli Associati ed è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni prese in conformità del presente statuto e della legge vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 23

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) Approvare i bilanci annuali, consuntivi;
- b) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) Eleggere il Presidente;
- d) Eleggere il Revisore dei Conti;
- e) Eleggere una commissione in caso di ricorso per il quale sia chiamata a pronunciarsi;
- f) Deliberare le eventuali modifiche dello Statuto;

- g) Deliberare lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- h) Ratificare l'eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, contenente le norme per l'organizzazione e l'attuazione dell'attività sociale;
- i) Deliberare in seduta straordinaria la trasformazione in cooperativa, in associazione di promozione sociale e/o altra forma societaria diversa dalla presente;
- l) Deliberare su ogni altro argomento di sua competenza che le fosse sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24

L'Assemblea è convocata, nella sede sociale, in seduta ordinaria e/o straordinaria, mediante avviso pubblicato nella stessa sede almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza è convocata oltre alla fissione nella stessa sede anche a mezzo di posta elettronica spediti almeno due giorni prima e/o applicazione mobile se prevista. L'avviso di convocazione dovrà precisare l'ordine del giorno, la data e il luogo stabilito per l'adunanza e potrà anche indicare l'eventuale seconda convocazione anche in altra data e ora.

Per il combinato disposto dall'art. 20, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente o Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Revisore dei Conti, o almeno di due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni della Assemblea sono prese a maggioranza (50% + 1 dei partecipanti) e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza (50% + 1 dei partecipanti) e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. (art.2373 comma 3, c.c.)

Articolo 25

L'Assemblea è presieduta dal Presidente

E' presente il segretario

In caso di assenza o d'impedimento dal Vice Presidente.

In caso di assenza o d'impedimento, dal socio dalla stessa Assemblea designato.

Articolo 26

L'assemblea nomina occorrendo, due Scrutatori.



Handwritten signature

Al Presidente spetta di constatare la validità dell'Assemblea.
Il verbale viene compilato dal Segretario ed è controfirmato dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 27

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare:

- nelle deliberazioni aventi ad oggetto le elezioni alle cariche sociali sono eletti, fino al raggiungimento dei componenti previsti, coloro che raggiungono il quorum stabilito in apertura di assemblea costituito dal numero di voti rappresentato dalla metà più uno dei votanti presenti.
- Nel caso di parità dei voti la proposta oggetto della deliberazione si intende respinta.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo Amministrativo non hanno diritto di voto.

Articolo 28

Sia in prima che in seconda convocazione, per modificare lo Statuto, e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la conseguente devoluzione del patrimonio ad altro Ente facente parte del Terzo Settore, o per la trasformazione della stessa, tramite voto del 50% + 1 favorevole dei Soci presenti.

Articolo 29

Il voto in Assemblea per qualsiasi delibera è sempre palese.

Il Presidente

Articolo 30

Il Presidente, eletto come al punto C) dell'art. 23 dura in carica 3 (tre) anni, rieleggibile, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte agli Associati; ai terzi e in giudizio.

Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione secondo i poteri di delega che gli possono essere conferiti dal Consiglio Direttivo, salvo quelli non delegabili.

Designa il Segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio fra gli Associati Ordinari e nel caso anche tramite incarico esterno.

Convoca il Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.

Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo convocando una riunione entro i cinque giorni successivi. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente Vicario fa fede, di fronte ai Soci e ai Terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 31

E' formato da 3 (tre) componenti eletti fra gli Associati Ordinari, superati i 40 (quaranta) Associati, i componenti del Consiglio Direttivo devono essere 5 (cinque) Nel numero è compreso il Presidente, individuato tra coloro che ha avuto maggiori preferenze durante le elezioni.

Il Segretario, se eletto fuori Consiglio, partecipa allo stesso in soprannumero, senza diritto di voto.

Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Ove durante il periodo del mandato venga meno uno o più Consiglieri si applica l'art. 2386 del C. C. nel limite imposto dal quorum elettivo.

I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Al venir meno del numero minimo previsto, di cui al primo comma, i rimanenti Consiglieri devono convocare l'assemblea dei soci per il ripristino dei Consiglieri mancanti che scadono insieme con quelli già in carica.

Se viene a cessare la carica del Presidente, componente del Consiglio Direttivo, o l'intero Consiglio Direttivo deve essere convocata l'assemblea per la nomina del Presidente o dei Consiglieri. La convocazione deve essere fatta dal Presidente uscente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o in sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

La cessazione per qualsiasi motivo del Presidente non pregiudica il restare in carica dei restanti Consiglieri del Direttivo.

La cessazione per qualsiasi motivo dell'intero Consiglio Direttivo pregiudica il restare in carica del Presidente.

In entrambi i casi dei due precedenti capoversi, espletate le procedure previste, i nuovi eletti scadono con quelli già in carica al momento della loro nomina.

In caso di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo e convocazione di nuove elezioni, i consiglieri rimangono per la normale amministrazione fino alle nuove nomine.



Articolo 32

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Tesoriere.
Ratifica la nomina del Segretario, se non eletto, designato dal Presidente.

Articolo 33

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte in cui il Presidente o almeno 1/3 dei componenti, o il Revisore dei Conti, ne facciano richiesta.
Può essere anche convocato dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 34

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo, su iniziativa del Presidente, possono essere invitati gli Associati con incarichi o compiti speciali, comitati e/o commissioni operative, senza diritto di voto, ma con diritto di parola.
Può essere invitato il Revisori dei Conti.

Articolo 35

Il Consiglio è l'organo direttivo e amministrativo permanente dell'Organizzazione, e delibera su qualsiasi argomento che non sia espressamente riservato, per legge o per statuto, all'Assemblea degli associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Articolo 36

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di questi dal Consigliere designato dal Consiglio.

Articolo 37

Spetta particolarmente al Consiglio:

- 1) deliberare in merito all'ammissione degli associati;

- 2) pronunziarsi sull'istanza di recesso dell'associato;
- 3) pronunziarsi sull'esclusione dell'associato e dare le debite comunicazioni;
- 4) nei tempi tecnici occorrenti, trasmettere il provvedimento, di cui al punto 3 che precede, all'associato interessato e renderne edotta l'Assemblea;
- 5) proporre all'Assemblea eventuali contributi anche per esigenze transitorie a carico degli associati;
- 6) dare esecuzione alle proprie delibere ed a quelle dell'Assemblea;
- 7) convocare l'Assemblea per la nomina del Revisore dei Conti, per il quale non si fosse ancora provveduto e si ritenesse opportuno provvedere;
- 8) promuovere qualsiasi iniziativa in conformità degli scopi statutari;
- 9) trattare con Enti, Istituti, Uffici per qualsiasi pratica di contenuto giuridico, economico, amministrativo, finanziario, sindacale, assicurativo, e svolgere qualsiasi pratica diretta ad ottenere contributi, sussidi, agevolazioni;
- 10) svolgere attività negoziale con effetto reale e/o obbligatorio, finanziario, di contenuto giuridico e/o economico;
- 11) approntare il regolamento se richiesto per l'esplicazione dell'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 12) agire in giudizio avanti la Magistratura Ordinaria, Tribunali Amministrativi, Sezioni Speciali, in tutte le cause attive e/o passive promosse o da promuovere a tutela di ogni diritto leso e/o compromesso;
- 13) nominare e/o revocare uno o più procuratori per singoli atti o categorie di atti, o affidare, o revocare, particolari singoli incarichi a non soci, tecnici, professionisti;
- 14) il Consiglio Direttivo amministra tutti i beni dell'associazione, è vincolato in caso di acquisto di beni mobili e immobili registrati all'autorizzazione preventiva della assemblea degli Associati.

Articolo 38

Per le spese concernenti l'attività svolta dal Presidente o da qualsiasi Consigliere o socio rivestito di particolari incarichi, è previsto il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Non sono ammessi rimborsi di tipo forfettario salvo quanto previsto dall'articolo 4 del presente statuto.

Articolo 39

I Consiglieri s'intendono dimissionari se, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

La qualità di Consigliere cessa oltre che per scadenza del mandato, per rinuncia o per perdita della qualifica di Associato.

II Revisori dei Conti



Articolo 40

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della situazione economica finanziaria; esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Revisore è obbligatorio quando sussistono i presupposti enunciati dall'art. 31 del D. Lgs. 117 del 2017.

Articolo 41

Il Revisore partecipa se richiesto alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle adunanze delle Assemblee dei soci, senza diritto di voto.

Articolo 42

Il Revisore deve effettuare il controllo di cassa alla fine di ogni trimestre.

Deve compilare una relazione riepilogativa in coincidenza con la scadenza del mandato salvo rielezione.

Articolo 43

1 – La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti, L'Organo di controllo rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra i Revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli ambiti professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

2 – L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3 – Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4 – L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6 – i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate questioni.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 44

Sciogliendosi l'Organizzazione di Volontariato, in qualsiasi caso ed in qualsiasi tempo, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, scelti fra i Soci Ordinari, stabilendo i poteri e le attribuzioni.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Organizzazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Norme finali

Articolo 45

Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea validamente costituita.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile o altre disposizioni di legge.

Articolo 46

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri dell'Organizzazione o tra questi e l'Organizzazione stessa sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari. In caso di controversie, le parti si impegnano ad esprimere, preventivamente all'esercizio di qualsiasi azione legale, il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n.28/2010 e ss.mm., tale tentativo dovrà obbligatoriamente essere esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.



Samuele

Regolamento Elettorale

1. Il seggio con le relative operazioni di voto si devono tenere rispettando il seguente orario dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del giorno prestabilito per lo svolgimento delle elezioni presso la sede sociale.
2. Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 6 mesi.
3. Possono candidarsi tutti gli Associati che lo siano da almeno 5 (cinque) mesi, esclusi coloro che fanno parte di qualsiasi altro direttivo e parenti fino a secondo grado di parentela.
4. Si potranno esprimere fino a un massimo di 3 (tre) preferenze sulla scheda elettorale.
5. Nella scheda elettorale saranno stampati i nominativi dei candidati, la preferenza dovrà esprimersi contrassegnando il nominativo dei candidati scelti.
6. Le schede dovranno essere esattamente lo stesso numero corrispondente agli aventi diritto al voto.
7. L'Associato Ordinario votante dovrà firmare il foglio di ritiro della scheda elettorale.
8. Tutte le schede non ritirate a conclusione delle elezioni saranno barrate e controfirmate da tutti i membri della commissione elettorale.
9. Tutte le schede valide, nulle, bianche e non ritirate al termine delle votazioni e dello spoglio dovranno essere timbrate e firmate dalla commissione elettorale e riposte all'interno di un plico a sua volta sigillato timbrato firmato e archiviato in associazione insieme al verbale di proclamazione degli eletti.
10. Entro e non oltre le ore 18:30 del giorno delle elezioni la commissione elettorale proclama i nominativi del nuovo consiglio eletto, stilando il verbale e dichiarando concluse le elezioni e convocando il primo Direttivo per eleggere al suo interno le cariche dell'organizzazione.
11. I membri della commissione elettorale devono essere tre soci Ordinari o Onorari e non possono candidarsi. la commissione in caso di necessità può essere esterna.

Quartu Sant'Elena 01/09/2019

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.

Monserato, 17 maggio 2021.

Firmato digitalmente dal dr. Paolo Emilio Pasolini, Notaio in Monserato.